



27427-20

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GEPPINO RAGO	- Presidente -	Sent. n. sez. 969/2020
LUIGI AGOSTINACCHIO		UP - 14/07/2020
IGNAZIO PARDO		R.G.N. 6700/2019
FABIO DI PISA	- Relatore -	
MASSIMO PERROTTI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

avverso la sentenza del 24/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

uditi l' Avvocato (omissis) in difesa di (omissis) nonché l' Avvocato (omissis) (omissis)) in difesa di: (omissis) i quali hanno concluso per l' accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 24/10/2018 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 29/12/2016 in sede di giudizio abbreviato dal Giudice delle indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, confermava l' affermazione della penale responsabilità di

(omissis) e (omissis) per i reati di usura aggravata (capo A) ed estorsione aggravata (capo B) ed il primo anche per il reato di minacce aggravate (capo C), rideterminava le pene a carico dei predetti e confermava le ulteriori statuizioni ivi compresa la disposta confisca di un motociclo e di un conto corrente nei confronti del (omissis).

2. Contro detta pronunzia propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo difensori di fiducia.

2.1. (omissis) deduce i seguenti motivi:

a. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all' art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen.

Lamenta che i giudici di merito non avevano considerato che difettava la prova che, all'epoca dei fatti, la vittima (omissis) fosse un imprenditore in stato di necessità da intendersi quale condizione tendenzialmente irreversibile tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto, essendo la sentenza sul punto totalmente generica e disancorata dal riferimento a dati oggettivi;

b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della aggravante di cui all' art. 7 D.L. 13 Maggio 1991 conv. in L. 12 Luglio 1991 n. 203.

Rileva che nella fattispecie in esame mancava ogni dimostrazione che l' imputato avesse posto in essere un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulla vittima la particolare coartazione psicologica evocata dalla menzionata norma, essendo emerso che egli aveva agito al solo fine di recuperare le somme erogate;

c. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite di cui all' art. 628 comma 3 n.1. cod. pen.

Assume che nella specie la medesima contestazione mossa al ricorrente era tale da escludere l' aggravante in questione la quale richiede sempre la necessaria simultanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento del fatto;

d. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 240 cod. pen. Erronea applicazione della confisca.

Rileva che l' acquisto del motociclo confiscato risaliva ad un periodo ben lontano dal commesso reato sicchè era "difficilmente riconducibile all' attività delittuosa" e che il libretto a risparmio, intestato alla moglie, costituiva il frutto di introiti leciti della intestataria;

e. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 62 *bis* cod. pen.

Evidenzia che la motivazione era del tutto carente in punto di mancato riconoscimento delle chieste circostanze attenuanti generiche.

2.2. (omissis) propone, a sua volta, i seguenti motivi:

a. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite di cui all' art. 628 comma 3 n.1. cod. pen., formulando una censura sostanzialmente sovrapponibile al terzo motivo avanzato dal coimputato (omissis);



b. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all' art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen. avanzando una censura sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo proposto dal <sup>(omissis)</sup> ;

c. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della aggravante di cui all' art. 7 D.L. 13 Maggio 1991 conv. in L. 12 Luglio 1991 n. 203, deducendo una censura sovrapponibile al secondo motivo proposto dal <sup>(omissis)</sup> ;

d. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 62 *bis* cod. pen.

Lamenta che la corte di appello aveva rilevato la genericità delle censure non considerando che la motivazione della sentenza di primo grado era totalmente laconica imponendosi una rivalutazione del profilo in ragione della condotta processuale dell' imputato il quale aveva ammesso gli addebiti, rinunciando ai motivi di gravame.

3. L' Avv. (omissis) , difensore di (omissis) , ha inviato a mezzo P.E.C. in data 17 Giugno 2020, memoria ex art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale ribadito le censure relative alla insussistenza dell' aggravante ex art. 7 D.L. 13 Maggio 1991.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**


1. Entrambi i ricorsi, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto, in parte, sostanzialmente sovrapponibili, sono inammissibili.

2. I motivi dei ricorsi riguardanti violazione di legge nonché difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell' aggravante di cui all' art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen. sono manifestamente infondati.

Va premesso che in tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usuarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario. (Sez. 2, n. 43713 del 11/11/2010 - dep. 10/12/2010, Galante, Rv. 24897401).

Tale condizione sussiste, invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ogni qual volta la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori prestiti di denaro e debba perciò sottostare alle esose condizioni impostele, o quando il soggetto passivo si trovi in una situazione che elimini o, comunque, limiti la sua volontà inducendolo a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziare il consenso.

E lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame era giunto a calcolare



interessi usurari anche pari al 7, 2% mensile e a 86% su base annua). (Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017 - dep. 08/05/2017, Surgo, Rv. 27006401) cfr., in senso conforme Cass. n. 9450 del 1.9.87, ud. 27.1.87; Cass. n. 1207 del 31.1.87, ud. 17.6.86; Cass. rv. n. 166264; Cass. rv. n. 171007; Cass. rv. n. 174967

Applicando i suddetti principi giurisprudenziali alla concreta fattispecie in esame, ne discende che la decisione della corte territoriale non si presta ad alcuna censura proprio perché quella determinata situazione di fatto (bisogno di liquidità da parte della persona offesa (*omissis*) "*il quale non poteva accedere al credito bancario*"), integra lo stato di bisogno e tale situazione correttamente è stata ritenuta provata anche in ragione dell'elevato tasso d'interesse pattuito (compreso fra il 77% ed il 288% annuo), come accertato dai giudici di merito con una motivazione in fatto adeguata e priva di aporie.

3. Le argomentazioni della sentenza impugnata non appaiono né carenti, né illogiche né contraddittorie nella parte in cui i giudici territoriali hanno ritenuto dimostrata l'aggravante del metodo mafioso ex art. 7 D.L. 13 Maggio 1991 n. 152 (articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 ed ora sostituito dall' art. 416-*bis* 1 cod. pen., "Circostanze aggravanti ed attenuanti per reati connessi ad attività mafiose").

Va premesso che la Corte Suprema di Cassazione ha osservato che il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito in L. 12 giugno 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima - che ricorre nel caso di specie - riguarda il reato commesso da colui che - appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. - si avvale del c.d. "metodo mafioso", per la cui sussistenza non è necessaria la prova dell'esistenza dell'associazione criminosa, essendo, invece, sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; la seconda, al contrario, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale - e non semplicemente supposta - di essa, richiedendo, pertanto, anche la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione medesima (Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 26551501).

La *ratio legis* sottesa alla prima ipotesi risiede, dunque, nella evidente finalità di contrastare in maniera più decisa l'atteggiamento di quei soggetti che, stante la loro maggiore pericolosità e proclività a delinquere, partecipi o non partecipi di un'associazione criminosa, utilizzino "metodi mafiosi", ossia si comportino "da mafiosi" oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sulla vittima quella particolare coartazione e pressione psicologica, nonché quel particolare effetto intimidatorio proprio delle organizzazioni in questione.

Osserva il collegio che ai fini della sussistenza dell'aggravante è sufficiente che l'associazione, in quanto evocata dall'agente, pur rimanendo sullo sfondo, spinga la vittima a piegarsi, solo in apparenza "spontaneamente", al volere dell'aggressore e ad abbandonare ogni velleità di resistenza o difesa per timore di ritorsioni o, comunque, di più gravi conseguenze.



Difatti, l'aver ingenerato nella persona offesa la consapevolezza che l'agente appartenga ad un'associazione mafiosa - sia questa esistente o meno (Sez. 2, n. 49090, cit.) - o che agisca su suo mandato (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195) è alla base del peculiare stato di soggezione, omertà e vulnerabilità, che facilitano l'esecuzione del reato, rendendone più difficoltosa la repressione, e che lasciano la vittima inerme di fronte alla forza prevaricatrice e sopraffattrice dell'associazione medesima.

Tuttavia va puntualizzato che ciò non significa che, ai fini della configurazione dell'aggravante *de qua*, sia necessario che l'autore del reato riesca poi effettivamente a coartare la volontà della persona offesa, giacché la capacità soverchiante della condotta aggressiva evocativa del sodalizio criminoso deve essere valutata ex ante come astrattamente idonea ad incidere maggiormente sulla libertà di autodeterminazione della vittima (Cass. Sez. 1 del 6 marzo 2009, n. 14951, Izzo, Rv. 243731).

Orbene, ritiene questo Collegio che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principi di diritto sin qui evocati, senza incorrere in alcun vizio motivazionale sul punto.

Infatti non si può affatto sostenere, come fanno i ricorrenti, la generica, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza dell'aggravante suddetta avendo i giudici di merito, ai fini della ritenuta configurabilità di tale circostanza, adeguatamente valutato la peculiarità del linguaggio utilizzato nonché le circostanze dell'azione e le modalità della stessa (v. sent. ff. 5/6).

Con argomentazione del tutto logica, oltre che giuridicamente corretta, la corte territoriale, nel confermare l'iter motivazionale della sentenza di primo grado, ha osservato che l'aver fatto riferimento ad una pluralità di persone (*"noi siamo in tanti ... non c'è una persona sola fisicamente ma siamo in tanti"*), il richiamo dell'appartenenza dei soldi ad una *"famiglia"* con il costante uso del *"plurale"* e l'aver motivato le richieste del versamento di denaro con la finalità di aiutare economicamente alcuni soggetti usciti dal carcere (*"perché i ragazzi usciti da poco dal carcere avevano bisogno di somme di denaro"*) nonché di pagare gli avvocati cui erano stati dati *"tanti soldi"* dalla *"famiglia (omissis)"*, secondo una prassi di solidarietà verso i sodali detenuti che è propria delle organizzazioni di tipo mafioso, è valso ad evocare la presenza — con tutta la sua forza cogente — di un sodalizio di tal fatta apparendo evidente *"la maggiore coartazione della volontà della vittima"*.

Va detto, del resto, che secondo consolidata giurisprudenza della Corte Suprema "la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto" (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065).



Le censure formulate da entrambi gli imputati sul punto, a fronte di una congrua motivazione giudiziale, devono, dunque, ritenersi manifestamente infondate, al limite inquadrabili in una valutazione di merito del tutto preclusa in questa sede.

4. Il motivo proposto dallo (omissis) ed avente ad oggetto violazione di legge e vizio di motivazione quanto all' aggravante delle più persone riunite di cui al capo B) è totalmente generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato analogamente a quello proposto dal (omissis) da ritenere, comunque, inammissibile in quanto non risulta previamente formulato con l' atto di appello.

La corte di merito, con ragionamento congruo e privo di aporie, ha correttamente confermato la sentenza di primo grado anche in punto di riconoscimento della detta aggravante richiamando il contenuto della intercettazione ambientale riguardante la conversazione intercorsa fra la persona offesa, il (omissis) ed l' originario coimputato (omissis) (omissis) (giudicato separatamente) nel corso della quale il (omissis), cui era stato comunicato che da quel momento in poi la situazione debitoria sarebbe stata gestita da (omissis) (omissis) e dalla sua famiglia, aveva subito minacce per il pagamento dei debiti usurari, precisandosi che tale aggravante, avente natura oggettiva, si trasmetteva ai concorrenti e, quindi, anche al predetto (omissis) la cui condotta ulteriormente minacciosa, posta in essere il giorno successivo, si poneva in linea di continuità con gli iniziali comportamenti estorsivi.

A questo proposito, ritiene il Collegio, che la circostanza aggravante speciale delle "più persone riunite", di cui all'art. dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, concernendo le modalità dell'azione, come ritenuto dai giudici di merito non richiede quale connotato soggettivo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, in quanto essa ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato a norma del combinato disposto dell'art. 70, comma 1, n. 1, ed art. 118 cod. pen.

E' stato condivisibilmente osservato che nel reato di estorsione, la circostanza aggravante delle più persone riunite - integrata dalla simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia - non richiede quale connotato soggettivo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata laddove aveva applicato l'aggravante in questione ai concorrenti morali non presenti sul luogo e nel momento in cui era formulata la richiesta estorsiva). (Sez. 2, n. 31199 del 19/06/2014 - dep. 16/07/2014, Posteraro e altri, Rv. 25998701), principio cui si è conformata la corte territoriale.



Trattasi, quindi, di motivazione adeguata e corretta in diritto a fronte della quale gli imputati muovono delle contestazioni totalmente generiche limitandosi ad affermare che tale aggravante doveva essere esclusa *"dalla lettura del capo di imputazione"* e *"dall'analisi delle emergenze processuali"*, il ch  connota di evidente inammissibilit  le censure, fermo restando quanto cennato circa la inammissibilit , ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen., del motivo proposto dal <sup>(omissis)</sup>.

5. Devono ritenersi, altres , manifestamente infondati i motivi dei ricorsi degli imputati in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risultando la motivazione sul punto adeguata in fatto e corretta in diritto e, pertanto, non sindacabile in questa sede.

Occorre, precisare, che la difesa dello <sup>(omissis)</sup> non ha indicato, nel formulare tale motivo di impugnazione, elementi tali da incrinare il ragionamento dei giudici di appello i quali hanno evidenziato, con argomentazioni pertinenti e congrue, l' inammissibilit  per difetto di specificit  del motivo di impugnazione nonch  la non concedibilit  delle circostanze di cui all' art. 62 *bis* cod. pen. in ragione della *"elevatissima intensit  del dolo e delle allarmanti modalit  della condotta"*, a nulla rilevando le ulteriori considerazioni circa la condotta dell' imputato connesso alla rinuncia a taluni dei motivi da parte dello stesso.

La Suprema Corte ha, d'altronde, pi  volte affermato che ai fini dell'applicabilit  delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 *bis* cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non   necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691).

Per analoghe ragioni non colgono nel segno le contestazioni del tutto generiche formulate dal <sup>(omissis)</sup> avendo la sentenza fatto riferimento ai gravi precedenti penali del predetto ed alle varie pendenze giudiziarie sicch  la sentenza anche sul punto   da ritenere immune da censure.

6. In ordine al quarto motivo del ricorso proposto dal solo <sup>(omissis)</sup> riguardante la disposta confisca, va osservato quanto segue.

Relativamente al motociclo YAMAHA tg. <sup>(omissis)</sup> rileva il collegio che la censura   priva di pregio alcuno in quanto il ricorrente si   limitato a prospettare del tutto genericamente e, peraltro, in modo perplesso che tale bene *"afferente ad un periodo ben lontano dal commesso reato"* sarebbe *"difficilmente riconducibile all' attivit  delittuosa"*.

Orbene anche aderendo alla tesi secondo cui in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 12-*sexies* d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, il giudice non pu  esimersi dal considerare il momento di acquisizione del bene al fine di verificare che esso non risulti talmente lontano dall'epoca di commissione del "reato spia" da rendere *"ictu oculi"* irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attivit  illecita, sia pure

complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna. (In motivazione la Corte ha richiamato i principi interpretativi formulati da Corte cost. nella sentenza n. 33 del 2018). (Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018 - dep. 30/07/2018, Quattrone e altro, Rv. 27361201) la censura non sarebbe meritevole di accoglimento non avendo parte ricorrente chiarito sotto quale profilo ed in che termini non sarebbe stato rispettato tale criterio di "temporale".

6.1. Per quanto concerne, poi, il libretto a risparmio intestato alla moglie, - che si assume avere ad oggetto introiti leciti del terzo apparente titolare del bene - la legittimazione ad impugnare spetta solo al terzo apparente intestatario, proprio perché solo costui, è il soggetto avente in ipotesi diritto alla restituzione del bene: Cass. 6208/2010 Rv. 249499; Cass. 15474/2012 rv. 252811; Cass. 35240/2013 rv. 256265. L'impugnazione, infatti, può essere proposta solamente da chi, in caso di accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene, dal ché discende la inammissibilità della censura: ne consegue la inammissibilità delle censura per carenza di interesse.

7. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila ciascuno.


#### **P.Q.M.**

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 14 Luglio 2020


II consigliere estensore

Fabio Di Pisa



II presidente

Geppino Rago



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
**= 2 OTT. 2020**

IL



IL CANCELLIERE  
**CANCELLIERE**  
Claudia Pianelli

